ALLEGATO "B" AL N. 10.371/2.265 REP.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1. La società è denominata:

"AUDICOM S.r.l."

Articolo 2 – Oggetto

2. La società ha per oggetto:

- la realizzazione trasparente e imparziale, anche avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di terzi in qualità di committente, di ricerche statistiche di tipo quantitativo e qualitativo, di metodologie e di tecnologie, volte alla misurazione: a) della fruizione dei contenuti multimediali, editoriali e/o pubblicitari, fruiti prevalentemente via internet, quali ad esempio i contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari e streaming e degli aggregatori video; b) della fruizione dei servizi internet; c) della fruizione cross-mediale dei contenuti dei giornali quotidiani e periodici, d) delle caratteristiche della fruizione attraverso internet della lettura e dei lettori, ivi comprese tutte quelle caratteristiche comportamentali utili a meglio configurare tali fruitori e lettori quali destinatari della comunicazione pubblicitaria;
- la promozione di incontri e di dibattiti, la preparazione di progetti e di iniziative mirate all'aggiornamento e all'innovazione delle suddette ricerche, metodologie e tecnologie, con riferimento al contesto italiano ed estero;
- l'assistenza tecnica necessaria all'attuazione di ricerche e di studi specifici,

compresa la redazione di rapporti tecnici e di analisi;

- l’ampia diffusione, con tutti i mezzi di comunicazione, delle conoscenze dei dati e dei risultati resi disponibili dalle ricerche, metodologie, tecnologie in questione.

La società intende favorire l’accesso ai propri servizi di rilevazione da parte di tutti gli editori che operano in Italia, indipendentemente dalla loro diretta o indiretta partecipazione alla società e ciò a parità di condizioni e di trattamento.

La società ha facoltà di conferire i dati elementari rilevati, con i relativi modelli di analisi, e di deduplicazione, nonché le golden rule per il calcolo delle metriche, alla piattaforma di analisi crossmediale pubblicitaria che sarà resa disponibile per gli operatori professionali, insieme agli altri JIC che producono dati rilevanti per il mercato.

La società ha facoltà di rappresentare i dati di audience editoriale di soggetti che offrono contenuti misurati direttamente dalla società stessa o con l’apporto di dati di altri JIC, e ciò in un rapporto di reciprocità e di scambio in base a regole da definire.

I corrispettivi per la partecipazione alle indagini e per la fornitura dei dati al mercato devono essere determinati dal consiglio di amministrazione secondo criteri di equità ed a parità di condizioni.

La società opera subordinando il proprio risultato economico al perseguimento dell’oggetto sociale.

La società può inoltre:

- compiere quelle operazioni mobiliari, commerciali e industriali aventi diretta ed indiretta attinenza con l'oggetto sociale compresi:

- l'acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre società con oggetto analogo o connesso al proprio;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie sempre che tale rilascio non configuri attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico;

- contrarre prestiti ed ottenere finanziamenti a breve e medio termine con qualsiasi istituto di credito;
- stipulare contratti di locazione, di noleggio e di leasing;
- stipulare ogni altro atto necessario in relazione all'oggetto sociale.

Articolo 2*bis* – Diritti Particolari

I diritti particolari di cui all'articolo 10 (*Attribuzione di particolari diritti amministrativi ai singoli soci*) dello statuto sociale (i "**Diritti Particolari**"), concessi ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice civile, sono attribuiti a ciascun socio *intuitu personae* e verranno pertanto rispettivamente meno in caso di trasferimento di tutta la quota di partecipazione da ciascuno detenuta (restando inteso che un trasferimento parziale delle partecipazioni non determina il venir meno dei Diritti Particolari in capo al socio cedente); al cessionario non spetteranno, salvo previo consenso dei soci che deliberano con i quorum di cui al successivo articolo 31.2 e con le forme previste per le modifiche statutarie, i diritti particolari attribuiti al socio cedente. I diritti particolari rimangono in capo al socio anche in caso di indisponibilità della partecipazione a qualsivoglia titolo (*i.e.* sequestro, pignoramento) e di costituzione su di essa di diritti reali di garanzia o di

godimento.

Articolo 3 – Sede

La società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale, nell'ambito dello stesso comune, istituire e sopprimere filiali ed unità locali.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2080: potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

5.1 II capitale sociale è di Euro 90.303,00 (noventamilatrecentotre,00) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il Capitale sociale è così suddiviso:

(i) Parte Editori: (a) FEDOWEB Federazione Operatori Web è titolare di nominali Euro 15.000,00, rappresentativi del 16,6% del capitale sociale complessivo; (b) F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali è titolare di nominali Euro 15.000,00, rappresentativi del 16,6% del capitale sociale complessivo; (c) Anitec-Assinform è titolare di nominali Euro 15.000,00, rappresentativi del 16,6% del capitale sociale complessivo;(ii) Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità: (a) UPA Utenti Pubblicità Associati è titolare di nominali Euro 22.500,00, rappresentativi del 24,9% del capitale sociale complessivo; (b) Assap Servizi Srl è titolare di nominali Euro 22.500,00, rappresentativi del 24,9% del capitale sociale complessivo;

(iii) Auditel S.r.l. è titolare di nominali Euro 303, rappresentativi dello 0,3% del capitale sociale complessivo.

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale deliberate dall'assemblea dei soci si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice civile, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione relativa a tale aumento di capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

La facoltà di aumento di capitale riservato a terzi ha l'espressa finalità di poter ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano nel settore pubblicitario, editoriale o che tutelano interessi collettivi, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese dove ha sede la società; l'indirizzo di posta elettronica è quello che risulta dalle comunicazioni fatte alla società.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1 trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende perseguire il mantenimento dell'equilibrio dei rapporti tra i soci.

La società è infatti suddivisa tra due diverse "**Parti**":

- la "**Parte Editori**", i cui soci sono FEDOWEB Federazione Operatori Web, F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali e Anitec-Assinform; e
- la "**Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità**", i cui soci sono UPA Utenti PubblicitàAssociati ed Assap Servizi Srl.

I soci partecipanti alla "Parte Editori" (i.e. FEDOWEB Federazione Operatori Web, F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali e Anitec-Assinform) e i soci partecipanti alla "Parte Utentied Agenzie di Pubblicità" (i.e. UPA Utenti Pubblicità Associati ed Assap Servizi Srl) sono congiuntamente definiti nel presente Statuto come "**Soci Operativi**".

La partecipazione al capitale sociale delle due Parti è finalizzata a rappresentare le diverse componenti del mercato interessate alla produzione di dati oggettivi ed imparziali sulla fruizione dei siti internet e sulla lettura della stampa in Italia da utilizzare a fini pubblicitari; qualora, per qualsiasi motivo, l'attuale situazione dovesse modificarsi, i soci provvederanno a adeguare lo statuto alla diversa situazione venutasi a creare.

Alla società partecipa inoltre Auditel S.r.l. in virtù di accordi di reciprocità in considerazione della partecipazione di F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali al suo capitale sociale.

Eventuali modifiche nella denominazione o nella ragione sociale dei soci vengono recepite in occasione della prima successiva modifica dello statuto.

Pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della partecipazione sarà determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, con le modalità indicate nel successivo articolo 9.1.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e il trasferimento non avrà effetto verso la società.

7.2 Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili a favore di società controllanti o controllate. Sono inoltre liberamente divisibili e trasferibili alle condizioni indicate nei punti successivi.

7.2.1 Qualora un socio della “Parte Editori” ovvero un socio della “Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità”, come definite nel precedente articolo 7.1.1, intenda cedere la propria partecipazione può cederla soltanto agli altri soci della stessa Parte, che avranno diritto di prelazione per acquistarla in misura proporzionale alla

partecipazione da ciascuno di essi già posseduta, alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilità di questi ultimi all'acquisto, la facoltà del socio cedente di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8. I soci della stessa Parte interessati ad acquistare la partecipazione dal socio cedente dovranno esercitare il suddetto diritto di prelazione entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cessione.

7.2.2 Qualora tutti i soci di una delle due Parti indicate nel precedente articolo 7.1.1 intendano cedere la propria partecipazione possono cederla ai soci dell'altra Parte, che avranno diritto di prelazione per acquistarla in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta, alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilità di questi ultimi all'acquisto, la facoltà dei soci cedenti di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8. I soci interessati ad acquistare la partecipazione dai soci dell'altra Parte dovranno esercitare il suddetto diritto di prelazione entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cessione.

7.2.3 Qualora il socio Auditel S.r.l. intenda cedere la propria partecipazione può cederla ai Soci Operativi, che avranno diritto di prelazione per acquistarla in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta, alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilità di questi ultimi all'acquisto, la facoltà del socio Auditel di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8. Il suddetto diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cessione.

7.3.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili anche qualora le divisioni ed i

trasferimenti siano effettuati a favore di soggetti terzi rispetto ai Soci Operativi, ma rappresentativi delle Parti indicate al precedente articolo 7.1.1 e cioè a favore di soggetti che operano nel settore editoriale, internet o pubblicitario o che tutelano interessi collettivi, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società: in tal caso la cessione è però subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione. Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione a soggetti diversi dalle Parti indicate nel precedente articolo 7.1.1 deve darne comunicazione all'organo amministrativo, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC); la comunicazione deve contenere le generalità e l'attività svolta dalcessionario.

Il consiglio di amministrazione deve esprimere il proprio gradimento, facendo pervenire al socio offerente la propria dichiarazione con lettera raccomandata, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In difetto di invio della dichiarazione entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni il gradimento si considera concesso.

7.3.2 Nel caso in cui il socio che intende vendere la propria partecipazione non ottenga il gradimento del consiglio di amministrazione può:

- rinunciare alla cessione;
- offrirla agli altri soci della propria Parte;

- esercitare il diritto di recesso di cui all’articolo 8.

7.4 Il socio non può, senza il consenso di tutti gli altri soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota (o del diritto di opzione) a pegno o costituirla in garanzia od in usufrutto.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, del Codice civile;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

8.2 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e nei casi previsti nel precedente articolo 7.

8.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

La raccomandata o la PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e deldomicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese dove ha sede la società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che esercita il diritto di recesso deve comunque fare fronte a tutti gli impegni economici che sarebbero stati posti a suo carico per i servizi prestati dalla società derivanti, connessi o conseguenti a deliberazioni consiliari assunte prima della comunicazione del recesso.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

9.1 Nelle ipotesi previste negli articoli 7 e 8, nonché nell’ipotesi di esclusione prevista nell’articolo 11, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 34.3 per le

ipotesi di recesso, le partecipazioni saranno liquidate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice civile.

9.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 5, del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2473 bis del Codice civile, è esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale per il caso di esclusione del socio.

Articolo 10 - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

10.1 I componenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di nominarne un maggior numero come indicato nel successivo articolo 12, sono nominati dai Soci Operativi come segue:

- 6 (sei) amministratori da FEDOWEB Federazione Operatori Web;
- 6 (sei) amministratori da F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali;
- 6 (sei) amministratori da Anitec-Assinform;
- 1 (un) amministratore congiuntamente da FEDOWEB Federazione Operatori Web, F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali e da Anitec-Assinform;
- 9 (nove) amministratori da Upa Utenti Pubblicità Associati;
- 9 (nove) amministratori da Assap Servizi Srl;
- 1 (un) amministratore congiuntamente da Upa Utenti Pubblicità Associati e da Assap Servizi Srl.

10.2 L'amministratore delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, per un mandato di durata triennale, su indicazione della Parte che non avrà designato il Coordinatore del comitato tecnico ai sensi del successivo art. 10.4. Salvo diversa decisione dei soci o diversi accordi scritti tra i soci interessati, il Presidente del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea tra gli amministratori nominati dai soci della Parte Editori e, alternativamente di mandato triennale in mandato triennale, tra gli amministratori nominati dai soci della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità.

Il principio dell'alternanza nella scelta del Presidente del consiglio di amministrazione si applica anche all'interno degli amministratori nominati dalla stessa Parte Editori, quindi tra gli amministratori nominati dal socio FEDOWEB Federazione Operatori Web, gli amministratori nominati dal socio F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali e gli amministratori nominati dal socio Anitec-

Assinform, come pure all'interno degli amministratori nominati dalla stessa Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità, quindi tra gli amministratori nominati dal socio Upa Utenti di Pubblicità Associati e gli amministratori nominati dal socio Assap Servizi Srl.

L'assemblea nomina quattro (4) Vice-presidenti come segue:

(i) nel caso in cui il Presidente sia stato espresso da uno dei soci della Parte Editori, gli altri soci della Parte Editori (quindi diversi dal socio della Parte Editori che ha espresso il Presidente) potranno designare due (2) Vicepresidenti e i restanti due (2) Vicepresidenti saranno rispettivamente designati da ciascuno dei soci della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità;

(ii) nel caso in cui il Presidente sia stato espresso da uno dei soci della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità, l'altro socio della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità (quindi diverso dal socio della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità che ha espresso il Presidente) potrà designare un (1) Vicepresidenti e i restanti tre (3) Vicepresidenti saranno rispettivamente designati da ciascuno dei soci della Parte Editorie, in modo che ciascuno dei Soci Operativi designi o il Presidente o uno dei Vice-presidenti.

Il Presidente unitamente ai Vice-presidenti e all'Amministratore delegato costituiranno il Comitato di presidenza. Quest'ultimo è un organo consultivo per il miglior conseguimento degli scopi sociali e avrà durata pari a quella del mandato del Consiglio di amministrazione. Il Comitato di presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente più anziano di età.

10.3 I componenti del comitato tecnico, fatta salva la possibilità di nominarne un maggior numero come indicato nel successivo articolo 19.2, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei soci come segue:

- 6 (sei) da FEDOWEB Federazione Operatori WEB;
- 6 (sei) da F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali;
- 6 (sei) da Anitec-Assinform;
- 6 (sei) da Upa Utenti Pubblicità Associati;
- 6 (sei) da Assap Servizi Srl;
- 1 (uno) da Auditel Srl a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità previsto dal successivo Articolo 11.2.

Il comitato tecnico decade automaticamente con la scadenza (o decadenza) del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

10.4 Il Coordinatore del comitato tecnico sarà individuato tra i componenti di quest'ultimo dal Consiglio di amministrazione, su indicazione dalla Parte che non avrà designato l'Amministratore delegato ai sensi del successivo articolo 16.3.

10.5 Fermo il principio secondo cui il Coordinatore del comitato tecnico e l'Amministratore delegato della società non potranno in nessun caso essere designati dalla medesima Parte su richiesta di almeno due Soci Operativi o su decisione dell'assemblea assunta con il voto favorevole di almeno due Soci Operativi, il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze tecniche delle attività di ricerca, provvederà alla sostituzione del Coordinatore del comitato tecnico come segue:

(i) su indicazione della medesima Parte che aveva designato il Coordinatore uscente, a condizione che la nuova candidatura sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri nominati dai Soci Operativi che hanno chiesto la sostituzione del Coordinatore del comitato tecnico;

ovvero, qualora la condizione di cui al punto (i) non fosse soddisfatta,

(ii) su indicazione della Parte che non aveva nominato il Coordinatore uscente, restando inteso che, in tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione - nel rispetto del principio sopra enunciato - provvederà a sostituire anche l'Amministratore delegato in carica, su indicazione della Parte che non avrà designato il nuovo Coordinatore del comitato tecnico.

Le nuove nomine avranno efficacia dalla data della prima assemblea di approvazione del bilancio di esercizio successiva a tali nomine.

10.6 Nel procedere alle nomine previste dai precedenti articoli 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, i Soci Operativi si ispireranno per quanto possibile al rispetto del principio della parità di genere.

10.7 Il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, sono nominati come segue:

- il sindaco unico viene scelto dall'assemblea alternativamente di mandato triennale in mandato triennale su designazione dalla Parte Editori e della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità;
- in caso di nomina del collegio sindacale un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio, viene designato congiuntamente e di comune accordo dai soci della Parte Editori, mentre i due sindaci effettivi vengono designati uno dal socio UPA Utenti Pubblicità Associati ed uno dal socio Assap Servizi S.r.l.;

i due membri supplenti del collegio sindacale sono designati di comune accordo tra i soci o, in difetto, dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità.

10.8 I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti ai soci personalmente e quindi non sono trasmissibili.

Articolo 11 – Impegni ed obblighi dei soci, cause di esclusione

11.1 I Soci Operativi si impegnano, nello svolgimento dei rispettivi ruoli, a promuovere ed a sostenere presso i propri Associati e nel mercato i dati prodotti dalla società sulla fruizione dei siti internet e sulla lettura della stampa in Italia per quanto abbia rilevanza pubblicitaria e commerciale.

11.2 Il socio Auditel Srl si impegna ad assicurare in condizioni di reciprocità l'accesso nel suo comitato tecnico di un rappresentante designato da F.I.E.G Federazione Italiana Giornali.

11.3 Sarà escluso dalla società il socio che non rispettasse le obbligazioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo; il socio escluso deve comunque fare fronte a tutti gli impegni economici che sarebbero stati posti a suo carico per i servizi prestati dalla società derivanti, connessi o conseguenti a deliberazioni consiliari assunte prima della deliberazione di esclusione.

11.4 L'esclusione deve risultare da deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nel calcolo della maggioranza non viene computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Il Consiglio di amministrazione provvede ai conseguenti adempimenti.

11.5 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 12 – Amministratori

12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 38 (trentotto) ad un massimo di 40 (quaranta) membri, nominati nel rispetto del precedente articolo 10.1.

Il maggior numero di amministratori che può essere nominato dall'assemblea rispetto ai membri spettanti ai soci è finalizzato a consentire il possibile ampliamento della rappresentatività dell'organo amministrativo della società, anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni anche con riferimento alle relative candidature.

12.2 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

Articolo 13 - Durata della carica, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e comunque fino a nomina del nuovo organo amministrativo.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

13.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel precedente articolo 10.1; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

13.5 Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengano a mancare

almeno 12 (dodici) degli amministratori in carica di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 14 – Decisioni del Consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta

14.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione ovvero una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Gli amministratori hanno quattro giorni lavorativi per trasmettere presso la sede sociale la risposta, salvo che la proposta indichi un termine diverso.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori ed ai sindaci, indicando eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

14.3 Fatta eccezione per le decisioni riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile e quelle indicate nell'articolo 14.4, le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con le medesime maggioranze di cui ai paragrafi 15.6 e 15.7.

14.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione riguardanti:

a) l'emanazione di norme e di regolamenti sulla base dei quali verranno attuate le ricerche statistiche di tipo quantitativo e qualitativo, di metodologie e tecnologie volte alla misurazione delle fruizioni crossmediali dei contenuti, dei servizi internet e della pubblicità, per la lettura dei giornali quotidiani e periodici; e

b) la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa delle suddette ricerche, metodologie e tecnologie;

devono essere sottoposte alla ratifica dell'assemblea dei soci, qualora non siano approvate all'unanimità delle risposte inviate dagli amministratori o su richiesta anche di un solo amministratore.

14.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15 - Adunanze collegiali del Consiglio di amministrazione

15.1 In caso di richiesta di un amministratore o per decisione del Presidente, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, nonché le modalità di partecipazione.

15.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

15.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. È consentito altresì l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., e viene attribuita espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, fatto salvo quanto indicato al punto 15.7, si richiede la partecipazione ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentano almeno la maggioranza degli amministratori in carica nonché la maggioranza degli amministratori nominati dalla Parte Editori e dalla maggioranza degli amministratori nominati dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità.

15.7 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti:

a) l’emanazione di norme e di regolamenti sulla base dei quali verranno attuate le ricerche statistiche di tipo quantitativo e qualitativo, di metodologie e tecnologie volte alla misurazione delle fruizioni crossmediali dei contenuti, dei servizi internet e della pubblicità, per la lettura dei giornali quotidiani e periodici;
b) la sospensione e/o l’interruzione senza ripresa delle suddette ricerche, metodologie e tecnologie;

devono essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea dei soci, qualora non siano approvate all’unanimità dei voti degli amministratori presenti alla riunione o su richiesta anche di un solo amministratore.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

15.9 I presidenti dei Soci Operativi, quand'anche non nominati amministratori della società, hanno diritto di essere convocati, partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e intervenire alle discussioni con funzioni consultive e senza diritto di voto. A ciascun presidente dei Soci Operativi è garantito, al pari degli amministratori e con l'applicazione degli stessi principi e limiti, accesso alle informazioni e alla documentazione sociale.

Articolo 16 - Poteri del presidente, del vicepresidente e del Consiglio di amministrazione

16.1 Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società ai sensi del successivo articolo 17, nonché i poteri specifici eventualmente conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

16.2 Il Vice-presidente esercita i poteri attribuiti al Presidente in caso di suo impedimento, in caso di più vice-presidenti tale funzione spetta al più anziano di età; collabora con il Presidente nel coordinamento dei rapporti tra gli amministratori designati dalle rispettive Parti.

16.3 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società. Fermo quanto previsto al paragrafo 16.1, il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti secondo il criterio indicato nell'art. 10.1, ultimo paragrafo.

In questo caso, all'Amministratore delegato dovranno essere conferiti adeguati

poteri e deleghe per la direzione e la gestione della società; si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice civile.

16.4 Fermo il principio secondo cui il Coordinatore del comitato tecnico e l'Amministratore delegato della società non potranno in alcun caso essere designati dalla medesima Parte, su richiesta di almeno due Soci Operativi o su decisione dell'assemblea assunta con il voto favorevole di almeno due Soci Operativi, il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze gestionali della società, provvederà alla sostituzione dell'Amministratore delegato come segue:

(i) su indicazione della medesima Parte che aveva designato l'Amministratore delegato uscente, a condizione che la nuova candidatura sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri nominati dai Soci Operativi che hanno chiesto la sostituzione dell'Amministratore delegato;

ovvero, qualora la condizione di cui al punto (i) non fosse soddisfatta,

(ii) su indicazione della Parte che non aveva designato l'Amministratore delegato uscente, restando inteso che, in tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione - nel rispetto del principio sopra enunciato - provvederà a sostituire anche il Coordinatore del comitato tecnico in carica, su indicazione della Parte che non avrà designato il nuovo Amministratore delegato.

Le nuove nomine avranno efficacia dalla data della prima assemblea di approvazione

del bilancio di esercizio successiva a tali nomine.

16.5 Il Consiglio di amministrazione può emanare regolamenti e capitolati di oneri senza che occorra l'approvazione dell'assemblea.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, nonché institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri al momento della nomina.

Articolo 17 - Rappresentanza

17.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al Vicepresidente (in ordine di anzianità) in caso di suo impedimento ed all'Amministratore delegato.

17.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18 - Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori, previa decisione del Consiglio di amministrazione, spetta ilrimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 L'assemblea dei soci può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

18.3 Il compenso del Presidente e dell'Amministratore delegato nonché l'eventuale indennità per la cessazione dalla carica, è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Comitato tecnico

19.1 Il Consiglio di amministrazione nomina il comitato tecnico e ne determina il

numero di componenti, nel rispetto del precedente articolo 10.3, i quali, con facoltà di supplenza, sono scelti tra persone, in possesso delle adeguate competenze professionali, estranee al consiglio medesimo. Nel caso in cui per effetto delle dimissioni di almeno 12 (dodici) degli amministratori di nomina assembleare s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente 13.5, dovrà intendersi decaduto anche il Comitato tecnico designato dal suddetto consiglio di amministrazione.

19.2 Il maggior numero di componenti il comitato tecnico che può essere nominato dal Consiglio di amministrazione rispetto ai membri spettanti ai soci è finalizzato a consentire il possibile ampliamento della rappresentatività dell'organo tecnico della società, anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

19.3 Il Comitato tecnico ha competenza su aspetti tecnici relativi all'impostazione ed alla realizzazione delle rilevazioni, delle ricerche e delle modalità di diffusione dei dati ottenuti. Nell'espletamento di tali funzioni, il Comitato tecnico ha facoltà di esaminare questioni e di presentare proposte sia su richiesta del consiglio di amministrazione, sia di propria iniziativa.

Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico, i confini dei compiti ad esso assegnati ed i requisiti richiesti ai suoi componenti sono disciplinati da apposito Regolamento da emanarsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20– Organo di controllo

Fermi restando gli obblighi di legge, l'assemblea può nominare, in conformità con

quanto previsto al precedente articolo 10.7, un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non gli affidi l'attività di revisione legale dei conti, nomina un revisore.

Articolo 21 - Composizione e durata

21.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con le modalità indicate nel precedente articolo 10.7.

Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 Il sindaco unico o tutti i componenti del collegio sindacale devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

21.3 Il sindaco unico od il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

21.4 I sindaci sono rieleggibili.

21.5 Il compenso del sindaco unico o dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Articolo 22 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

22.1 Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice civile.

22.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza si applicano le disposizioni dell'articolo 2401 del Codice civile.

Articolo 23 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

23.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile e, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci al momento della

nomina o per disposizione di legge, esercita la revisione legale dei conti della società.

23.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, del Codice civile.

23.3 Delle verifiche dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro relativo e sottoscritto dal/dagli intervenuti.

In caso di organo collegiale, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.4 Il o i sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

23.5 L'organo di controllo deve procedere alle verifiche almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15.5 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 24 – Revisore

24.1 Qualora, in alternativa al sindaco unico od al collegio sindacale, l'assemblea dei soci nomini per la revisione legale dei conti un revisore od una società di revisione, questi deve essere iscritto nel relativo registro.

24.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

24.3 Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

24.4 Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della società; si applicano le disposizioni previste dal Codice civile in materia.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 2, del Codice civile.

Articolo 25 - Decisioni dei soci

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la ratifica delle decisioni e delle deliberazioni riguardanti le materie previste nei precedenti articoli 14.4 lettere (a) e (b) e 15.7 lettere (a) e (b).

Articolo 26 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese dove ha sede la società.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 27 - Assemblea

27.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

27.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio od entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea puòessere convocata dal collegio sindacale o anche da un socio.

27.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese dove ha sede la società o, per gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, al diverso domicilio comunicato alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

27.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

27.5 Le assemblee della società potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' consentito altresì l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice civile, e viene attribuita espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 28 - Svolgimento dell'assemblea

28.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal vice-presidente (in ordine di anzianità) o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

28.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 29 – Deleghe

29.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

29.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

29.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci od al revisore.

Articolo 30 – Verbale dell'assemblea

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

30.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

30.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

31.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

31.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i Diritti Particolari attribuiti dal presente statuto ai singoli soci e/o ulteriori diritti particolari ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice civile, è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

31.3 Le decisioni in merito agli argomenti di cui agli articoli 25.2 lettera (g) (impregiudicato quanto previsto al successivo capoverso del presente articolo 31.3), 32.2, 33.1 lettera f) del presente Statuto e per deliberare operazioni di fusione e scissione della società sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Le decisioni in merito agli argomenti di cui al paragrafo 25.2 lettera (g) del presente Statuto relative e/o comunque inerenti a ricerche statistiche di tipo quantitativo e qualitativo già in essere al 1° luglio 2026 sono approvate con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

31.4 Nei casi in cui per legge il diritto di voto è sospeso o nelle deliberazioni di cui al precedente articolo 11.3 tali partecipazioni non vengono computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 32 - Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale,

vengono destinati a riserva straordinaria, salvo diversa decisione dell'assemblea assunta con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, a tale scopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del Codice civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 - quarto comma - del Codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto

compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 34 – Liquidazione preferenziale di tipo partecipativo

34.1 In caso di scioglimento (l'"**Evento Liquidativo**"), esclusivamente i soggetti che già detenevano lo status di soci precedentemente all'8 settembre 2026hanno diritto di ricevere la distribuzione dell'attivo netto distribuibile sino a concorrenza di un importo complessivamente ammontante ad Euro 1.200.000 (un milione duecentomila) (l'"**Importo Soglia**") (come eventualmente ridotto ai sensi del successivo paragrafo 34.2 o già corrisposto ai sensi del successivo paragrafo 34.3), da ripartirsi tra essi in proporzione alle partecipazioni detenute precedentemente all'8 settembre 2026. L'eventuale eccedenza rispetto all'Importo Soglia sarà distribuita tra tutti coloro che detengono lo status di socio alla data del verificarsi dell'Evento Liquidativo in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute nel capitale sociale alla data in cui si verifica l'Evento Liquidativo.

34.2 I diritti di distribuzione preferenziale previsti dal presente articolo si applicano altresì alle distribuzioni di utili e di riserve deliberate dalla Società. In particolare, sino all'integrale soddisfacimento da parte dei soggetti che già detenevano lo status di soci precedentemente all'8 settembre 2026del diritto di ricevere complessivamente l'Importo Soglia, le distribuzioni di utili e riserve saranno attribuite esclusivamente ai soci indicati al precedente paragrafo 34.1 nel rispetto delle proporzioni ivi

indicate. Gli importi così percepiti saranno – ai fini del presente articolo 34 – imputati in riduzione dell'Importo Soglia. Una volta integralmente soddisfatto l'Importo Soglia, ogni successiva distribuzione di utili o riserve sarà effettuata tra tutti i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute nel capitale sociale al momento della deliberazione della distribuzione. Qualora una distribuzione di utili o riserve ecceda l'ammontare residuo dell'Importo Soglia ancora da soddisfare, la parte eccedente sarà distribuita tra tutti i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute nel capitale sociale al momento della deliberazione della distribuzione.

34.3 I diritti di distribuzione preferenziale previsti dal presente articolo si applicano altresì *mutatis mutandis*, pro-quota in relazione a ciascuno socio interessato, alle liquidazioni dovute all'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 8 del presente statuto da parte dei soggetti che già detenevano lo status di soci precedentemente all'8 settembre 2026. Il presente paragrafo non trova quindi applicazione in relazione all'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 8 del presente statuto da parte dei soggetti che hanno acquisito lo status di soci successivamente all'8 settembre 2026, le cui partecipazioni saranno liquidate secondo i criteri ordinari di cui all'articolo 9 del presente statuto.

34.4 Le distribuzioni previste dal presente articolo saranno effettuate secondo l'ordine di priorità quivi stabilito e, conseguentemente, gli importi spettanti ad alcuni soci, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi 34.1, 34.2 e 34.3, saranno ridotti nella misura necessaria a dare piena esecuzione alle distribuzioni preferenziali previste dal presente articolo. Resta inteso che l'Importo Soglia è automaticamente e

definitivamente ridotto di ogni importo percepito dai soci beneficiari ai sensi dei paragrafi 34.1, 34.2 e 34.3, senza possibilità di reintegro. Inoltre, le riserve costituite con i versamenti in conto sovraprezzo e/o in conto capitale dei soci entranti successivamente all'8 settembe2026 potranno concorrere alle distribuzioni preferenziali previste dal presente Paragrafi 34.1, 34.2 e 34.3 solo successivamente al 31 dicembre 2030.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

35.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Tali controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, nominato in conformità al suddetto Regolamento.

Il collegio procederà in via rituale e secondo diritto.

35.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le Parti.

35.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell’arbitro.

35.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

35.5 La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

F.to Marco Travaglia

F.to FRANCESCA COLOMBO, Notaio

****

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, lì